




FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua nei settori
del Credito e delle Assicurazioni

Indicazioni per la scelta del Regime di Aiuti di Stato



Normativa relativa agli Aiuti di Stato

Le normative applicabili in materia di Aiuti di Stato sono le seguenti:

- Regolamento CE N. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
- Regolamento CE N. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).
- Comunicazione della Commissione Europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01).

Regolamento CE N. 800/2008 – Aiuti alla formazione

Il Soggetto Proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto in conformità al Reg. CE 800/2008 entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro.

	Formazione generale	Formazione specifica
Grandi imprese	60%	25%
Medie imprese	70%	35%
Piccole imprese	80%	45%

Per *formazione generale*, ai sensi del Regolamento CE 800/2008, si intende la formazione che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca conoscenze e

competenze ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Per *formazione specifica*, ai sensi del Regolamento CE 800/2008, si intende la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente. E' *formazione specifica*, ad esempio, quella erogata per una migration informatica.

Rispetto a quanto riportato nel riquadro, è previsto un contributo aggiuntivo nella misura del 10% se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.

L'intensità di aiuti massima è fissata all'80% dei costi ammissibili, anche qualora concorressero tutti i fattori riportati. Se per esempio una piccola impresa richiedesse finanziamenti per un progetto formativo che coinvolgesse lavoratori svantaggiati o disabili il massimo del contributo sarebbe dell'80%.

I criteri di definizione delle PMI sono indicati nell'Allegato 1 al Reg. CE 800/2008 come segue:

- si definiscono *medie imprese* le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- si definisce *piccola impresa* un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Regolamento CE N. 1998/2006 - Aiuti di importanza minore (*de minimis*)

Il Soggetto Proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE N.1998/2006 sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

La regola del *de minimis* implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di *de minimis*, superiori a 200 mila euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del *de minimis*, appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La Commissione Europea, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, (Comunicazione pubblicata in Gazzetta U.E. 2009/C16/01), nel quadro delle esistenti norme sugli aiuti di Stato, ha stabilito, la possibilità di concedere fino al 31 Dicembre 2010 intensità di aiuti più elevate. La soglia *de minimis*, riferita a un periodo di tre anni, potrà essere elevata da 200 a 500 mila euro.

La disciplina prevista nel Regolamento CE 1998/2009 si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

L'impresa che intenda avvalersi del suddetto Regime di Aiuti, deve calcolare i contributi di *de minimis* ricevuti negli ultimi tre anni (compreso quello per cui si richiede il finanziamento) alla sua attuale realtà economico – giuridica.

Di conseguenza, se nei tre anni presi in considerazione l'impresa ha modificato il suo settore di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è avvenuta, non considerando – per il rispetto della regola *de minimis* – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice variazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da Srl a SpA), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, l'impresa conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, pertanto il calcolo dei contributi *de minimis* ricevuti nei tre anni dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti precedentemente alla modifica intervenuta.

Costi ammissibili

Secondo quanto riportato nel Regolamento CE 800/2008 sono considerati costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione: i costi del personale docente, le spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione, altre voci di spesa correnti (materiali e forniture con attinenza diretta al progetto), ammortamento degli strumenti e delle attrezzature.

E' da osservare che sono inclusi nei costi ammissibili i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili. Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.